



STATUTO
DELLA
CONSOCAZIONE NAZIONALE
DEGLI **ARCHIBUGIERI**

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE

APPROVATO assemblea del 22 gennaio 2000
AGGIORNATO assemblea del 22 gennaio 2005
AGGIORNATO assemblea del 29 marzo 2009
MODIFICATO assemblea del 8 ottobre 2011
MODIFICATO assemblea del 13 dicembre 2014
MODIFICATO assemblea del 29 settembre 2018

Indice

Copertina	Pag. 1
Indice	Pag. 2
PREMESSA:	Pag. 3
ART.1: Denominazione.	Pag. 3
ART.2: Sede.	Pag. 3
ART.3: Tipo associazione e scopi.	Pag. 3
ART.4: Associati.	Pag. 5
ART.5: Doveri e facoltà degli Associati.	Pag. 5
ART.6: Ammissione alla CNDA.	Pag. 5
ART.7: Adempimenti delle Associate.	Pag. 6
ART.8: Facoltà di recesso e responsabilità dei Soci. Espulsione.	Pag. 7
ART.9: Patrimonio.	Pag. 7
ART.10: Utilizzo e gestione dei fondi.	Pag. 8
ART.11: Anno sociale.	Pag. 8
ART.12: Organi sociali.	Pag. 8
ART.13: Assemblea.	Pag. 8
ART.14: Diritti di partecipazione e voto.	Pag. 8
ART.15: Compiti e poteri dell'Assemblea.	Pag. 9
ART.16: Convocazione.	Pag. 9
ART.17: Validità delle Assemblee.	Pag. 10
ART.18: Modifiche statutarie.	Pag. 11
ART.19: La commissione disciplinare di 1° grado.	Pag. 11
ART.20: Consiglio Direttivo.	Pag. 11
ART.21: Compiti del Consiglio Direttivo.	Pag. 12
ART.22: Elezione del Consiglio Direttivo.	Pag. 12
ART.23: Il Presidente.	Pag. 13
ART.24: Il Collegio dei Revisori.	Pag. 13
ART.25: Il Collegio dei Proviviri.	Pag. 13
ART.26: L'Esecutivo.	Pag. 14
ART.27: Il Segretario.	Pag. 14
ART.28: Delegato Italiano al MLAIC.	Pag. 14
ART.29: Responsabile dell'attività sportiva.	Pag. 14
ART.30: Tesoriere.	Pag. 14
ART.31: Responsabile dell'attività storica.	Pag. 14
ART.32: Commissione omologazione armi.	Pag. 15
ART.33: Commissione di Arbitraggio.	Pag. 15
ART.34: Mozione di sfiducia.	Pag. 15
ART.35: Durata.	Pag. 15
ART.36: Settori e Sezioni.	Pag. 15
ART.37: Scioglimento.	Pag. 16
ART.38: Norma finale.	Pag. 16

PREMESSA:

Col termine "Archibugiere" s'intende definire chi, essendo interessato alle antiche armi da fuoco ed allo studio della loro storia, delle loro tecnologie costruttive, delle loro metodologie d'impiego e di quanto altro le riguarda, pratica il tiro con esse o con le loro repliche di costruzione moderna.

ART.1: Denominazione.

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione a carattere nazionale con finalità sportivo-dilettantistica-culturale denominata in sigla **C.N.D.A. CONSOCIAZIONE NAZIONALE Degli ARCHIBUGIERI a.s.d.**

L'acronimo **a.s.d.** sta per "**associazione sportiva dilettantistica**" in adeguamento al D.lgs. 4/12/97 n°460 e ne costituisce peculiare distintivo ed a tale scopo sarà inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

DISTINTIVO e COLORI SOCIALI

Lo stemma distintivo della società sarà il seguente:



- colori sociali sono: blu-royal, verde, grigio.

ART.2: Sede.

La Consociazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore.

ART. 3: Tipo di Associazione e scopi

La Consociazione è tassativamente apartitica, apolitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali, non persegue fini di lucro, non ha carattere commerciale- imprenditoriale né fini politici.

Per i soci non sono consentiti benefici economici, vigendo il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano a favore di altre società che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali proventi saranno commisurati alle spese di gestione, all'ammortamento degli impianti ed alla copertura di spese per l'iscrizione ad altri enti o associazioni ed alle quote di iscrizione per la partecipazione a gare e manifestazioni con l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I soci devono accettare consapevolmente e senza riserve le norme contenute nel presente statuto.

SCOPI SOCIALI – ATTIVITA'

Nasce come unione spontanea di Associazioni, Società, Compagnie con in comune scopi e finalità, che si propongono di promuovere ed organizzare il tiro con armi antiche inteso come fatto ricco di storia, cultura ed educazione sportiva, strumento significativo per intrattenere

gli appassionati (collezionisti, storici, rievocatori e tiratori) durante il loro tempo libero favorendo lo svolgimento della vita associativa, in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze, nonché di coltivare tutti gli aspetti connessi, così come specificati dagli scopi sociali sotto indicati.

La Consociazione intende contribuire allo sviluppo, alla diffusione ed alla promozione della disciplina del tiro con armi antiche in ogni sua forma, agonistica, amatoriale, ricreativa e storico-culturale coordinando in particolare la formazione, preparazione e gestione della rappresentativa Italiana in occasione di incontri con rappresentative di altre Nazioni.

La Consociazione è quindi organismo di promozione sportiva, sociale e di cultura del tempo libero rientrando nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative vigenti.

La Consociazione persegue i seguenti scopi sociali:

- 1) - sviluppare le ricerche e gli studi sulla storia delle antiche armi da fuoco, sulle loro tecnologie costruttive, sulla balistica, sulla storia del loro impiego, sugli antichi metodi d'uso e sulle antiche tecniche di tiro
- 2) - studiare e diffondere tecniche e metodi di pulitura e restauri delle armi antiche che ne evitino il danneggiamento, la distruzione o alterazione, che ne spoglino del loro valore di testimonianza di antiche tecniche di lavorazione
- 3) - sviluppare il pubblico interesse nei confronti delle antiche armi da fuoco e della loro storia anche eventualmente organizzando incontri, manifestazioni, mostre e rassegne
- 4) - patrocinare, se richiesta e anche in accordo con altri organismi eventualmente interessati, l'organizzazione da parte delle Associazioni, Società, Compagnie consociate di gare di tiro, rievocazioni storiche ed altre manifestazioni nelle quali le armi antiche o loro repliche di costruzione attuale siano usate nel modo ragionevolmente più prossimo all'epoca nella quale furono concepite
- 5) - organizzare il Campionato Nazionale degli Archibugieri proclamandone i Campioni ed omologandone i record
- 6) - stabilire i criteri di ammissibilità delle armi antiche originali ed i criteri di conformità tra armi originali e le rispettive repliche di costruzione attuale, ai fini dell'attività archibugieristica
- 7) - rappresentare gli Archibugieri Italiani in seno al Muzzle Loading Associations Committee MLAIC e presso gli altri organismi sportivi nazionali, europei o mondiali
- 8) - organizzare incontri, ritrovi, serate musicali e feste fra i Soci, Associati o partecipanti previa le opportune autorizzazioni amministrative che si rendessero necessarie
- 9) - gestire una biblioteca, una videoteca ed un archivio storico specializzato, costituita da acquisizioni o donazioni ed a libera consultazione di ciascun iscritto alle Associazioni, Società, Compagnie consociate
- 10) - organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i soci, iscritti, associati o partecipanti, previa ogni eventuale autorizzazione del caso ed idonea assicurazione RCA
- 11) - pubblicare, previa opportuna registrazione presso il Tribunale competente e con le indicazioni di legge, periodici e notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l'oggetto sociale
- 12) - realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale e oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione conformemente alle norme
- 13) - utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini
- 14) - collaborare con enti e/o strutture pubbliche per ricerca scientifica, ologica e storica.
- 15) - possedere e/o gestire a qualsiasi titolo poligoni e campi di tiro
- 16) - Per il raggiungimento delle suddette finalità, l'associazione può partecipare o aderire ad altre associazioni perseguitanti il medesimo scopo o attività direttamente connesse.

ART.4: Associati.

Fanno parte della CNDA:

- 1)- le Associazioni, Società, Compagnie presenti alla data di approvazione del presente Statuto (che ne fanno parte di diritto) rappresentate dal rispettivo Presidente o suo Delegato
- 2)- tutte le Associazioni, Società, Compagnie che verranno ammesse a norma del presente Statuto, sempre rappresentate dal Presidente o suo Delegato
- 3)- i Soci delle suddette Associazioni, Società, Compagnie titolari della tessera CNDA, indispensabile per svolgere l'attività Sociale (rappresentati dal Presidente o suo Delegato).

ART.5: Doveri e facoltà degli Associati.

Fermo restando il diritto di ogni Associata di impostarsi in piena autonomia amministrativa ed organizzativa, ogni Associazione, Società, Compagnie rappresentata nella CNDA si impegna a:

- 1)- rispettare ed osservare in ogni sua parte lo Statuto Sociale
- 2)- riconoscere, nelle materie che le competono, l'autorità della CNDA
- 3)- uniformarsi alle sue direttive in tutti i suoi rapporti, sia provenienti dall'Assemblea che dal Consiglio Direttivo o dagli altri organi dirigenti previsti dal presente Statuto
- 4)- contribuire al finanziamento della CNDA versando, nei tempi e modi prescritti, la quota associativa e le eventuali contribuzioni aggiuntive proposte dal Consiglio Direttivo, ove approvate dall'Assemblea secondo le modalità di cui al presente Statuto
- 5)- riconoscere che i rapporti con le analoghe o corrispondenti Associazioni Nazionali o Estere e con tutti gli organismi internazionali preposti all'attività agonistica esercitata con armi antiche, sia originali che repliche, sono di esclusiva competenza della CNDA.

ART.6: Ammissione alla CNDA.

Le Associazioni, Società, Compagnie che intendono aderire alla CNDA dovranno farne richiesta scritta alla Presidenza, allegando il proprio Statuto, l'eventuale regolamento interno, l'elenco di tutti i soci o iscritti e quello dei dirigenti in carica. I requisiti minimi per essere ammessi sono i seguenti:

- 1)- essere un'Associazione, Società, Compagnia sportiva dilettantistica anche informalmente costituita, purché senza fini di lucro, dotata di un proprio Statuto, registrato o meno
- 2)- in entrambi i casi, fra gli scopi sociali deve essere indicato quello di praticare attività sportiva connessa al tiro con armi antiche o loro repliche attuali, in qualsiasi forma (tiro agonistico, sportivo, amatoriale, storico, tiro a volo o eventuali future discipline di tiro con armi antiche)
- 3)- deve essere costituita da almeno 10 (dieci) soci o iscritti
- 4)- deve documentare, ove ciò venga formalmente richiesto dal Segretario, su mandato del Consiglio Direttivo, l'avvenuto svolgimento dell'attività sportiva da parte dei suoi iscritti, in qualsiasi forma fra quelle sopraindicate; in caso contrario ne verrà proposta l'espulsione dalla CNDA a termini di Statuto
- 5)- è comunque vietata l'affiliazione alla CNDA di Associazioni, Società, Compagnie che siano costituite per scissione o per gemmazione da Associazioni, Società, Compagnie già aderenti alla CNDA e di essa facenti parte di diritto ai sensi del precedente art.4, ove non motivate da gravi, note e/o documentate ragioni di conflittualità interna, comunque soggette al vaglio dell'Assemblea, che potrà negare l'ammissione ai sensi del successivo comma
- 6)- Il Presidente sottoporrà la richiesta al Consiglio alla prima riunione utile, onde accertare la sussistenza dei requisiti minimi di cui sopra ed eventuali cause ostative sicché, verificata la sussistenza dei primi e l'inesistenza delle seconde, l'Associazione, Società, Compagnia richiedente viene ammessa di diritto in via provvisoria per una stagione agonistica trascorsa la quale l'Assemblea deciderà in merito all'ammissione definitiva, salvo il reclamo di cui al successivo comma, con provvedimento ampiamente motivato sia per il caso di diniego che di ammissione. Il provvedimento sia di ammissione che di diniego è impugnabile da chiunque vi abbia interesse, con reclamo al Collegio dei Probiviri. La decisione sul reclamo comporta

comunque il riesame da parte dell'Assemblea, che dovrà nuovamente esprimersi in via definitiva alla prima occasione utile.

L'Assemblea potrà anche ammettere nuove Associazioni, Società, Compagnie aventi sede in Regioni dove siano già operanti altre Associazioni, Società, Compagnie previa verifica dei requisiti e con le modalità di cui ai commi precedenti.

L'iscrizione impegna i soci per l'anno solare in corso.

7)- Cessa di appartenere alla Consociazione chi entro il mese di febbraio non comunichi l'adesione per il nuovo anno restituendo la scheda anagrafica, relativa al registro soci, inviata al Responsabile dell'Ufficio Sportivo e alla segreteria la quale riporta dati personali tenuti in conformità alla legge D.Lgs.196/2003 sulla privacy, versando la quota sociale, o chi viene radiato per gravi motivi dagli organi competenti.

Si istituisce il registro dei soci, ove saranno indicati:

- data di iscrizione e numero della tessera;
- dati anagrafici;
- note specifiche: cariche sociali;
- qualifica di socio – fondatore – agonista – sostenitore – ordinario – onorario.

Sono soci:

- **fondatori** coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo della società;
- **agonista** coloro che partecipano a competizioni sportive;
- **sostenitore** coloro che sostengono l'attività culturale e sportiva
- **ordinario** le persone fisiche o giuridiche accettate dal Consiglio Direttivo che pur essendo iscritte ad altre società, vogliono usufruire dei servizi ed informazioni divulgati dalla società senza obbligo di partecipare alle attività sportive dilettantistiche o culturali;
- **onorari** le persone designate con decreto del Consiglio Direttivo distinte per particolari benemerienze.

8)- La quota sociale viene comunicata dal Consiglio Direttivo con l'invio dell'adesione, la quale potrà variare anno per anno in conformità alle esigenze della Consociazione, con la possibilità di chiedere importi differenziati per ogni qualifica di socio.

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

ART.7: Adempimenti delle Associate.

Ogni Associazione, Società, Compagnia rappresentata farà pervenire esclusivamente per e-mail entro il **mese di febbraio** di ogni anno, con lo stampato predisposto, al Segretario e al Responsabile Sportivo della CNDA l'elenco completo dei Soci nonché i nominativi dei propri rappresentanti, Presidente in carica e o un referente/segretario col relativo recapito, per il nuovo anno e il programma di massima delle proprie attività sociali al fine di un coordinamento preventivo di tutte le gare e trofei.

L'elenco dei Soci dovrà essere completo di Cognome e Nome, indirizzo e codice postale, un numero telefonico e indirizzo e-mail secondo le vigenti leggi Dopo il mese di febbraio è sempre possibile aggiornare l'elenco dei soci inviando nuova copia dello stampato ai due uffici competenti.

Trasmetterà inoltre, appena pronto ed udito il parere orientativo non vincolante del Segretario della CNDA, il programma definitivo delle proprie attività ed iniziative sulle quali, laddove non si sovrappongano ad appuntamenti di campionato e/o internazionali - cui è viceversa riconosciuto diritto di priorità di fissazione - la CNDA ha unicamente compiti e poteri di mero indirizzo. È tenuta a versare le quote associative annuali, gli eventuali saldi o morosità derivanti dalla mancanza di versamento di quote di nuovi soci inseriti nell'anno e delle quote di gara stabilite dall'Assemblea.

Le quote vanno versate tramite Bonifico Bancario inviando copia dell'avvenuto versamento per e-mail entro il termine previsto, al Tesoriere, al Segretario, al Responsabile dell'Uff. Sportivo per una verifica contabile, la non osservanza di questi adempimenti, comporta la privazione del diritto di voto fino all'avvenuto adempimento, nonché l'esclusione da tutte le comunicazioni che dovessero essere emesse dalla CNDA e l'eventuale esclusione da eventuali gare di Campionato già assegnate.

ART.8: facoltà di recesso e responsabilità dei Soci. Espulsione.

Ogni Associazione, Società, Compagnia ha il diritto di uscire in qualsiasi momento dalla CNDA dandone semplice avviso scritto al Presidente.

La CNDA tratterrà comunque le quote ed ogni tipo di contributo versato fino a quel momento e ricondurrà a carico del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo in via tra loro solidale le somme delle quali risulti creditrice sulla scorta dell'ultimo rendiconto utile approvato dall'Assemblea e dai Revisori.

Presidente e membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione, Società, Compagnia receduta rispondono solo per l'eventuale insolvenza di quote associative e non per l'eventuale insolvenza di quote individuali delle singole partecipazioni degli associati alle gare di campionato e/o trofei soggetti a contributo CNDA, che costituiscono debito dell'Associazione che quella gara o trofeo avesse organizzato.

Ogni Associazione, Società, Compagnia aderente potrà essere espulsa dalla CNDA per gravi motivi o per grave violazione statutaria con le procedure previste dal presente Statuto all'art.15 punto 9.

Le Associazioni, Società, Compagnie aderenti e tutti i loro Soci titolari di tessera CNDA sono soggetti al presente Statuto come stabilito dall'art. 5.

Qualunque comportamento individuale contrario alle norme Statutarie, alle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo o dagli altri organi dirigenti previsti dalla Statuto o comunque lesivo degli interessi, scopi o dignità e immagine della Consociazione verrà giudicato in primo grado dalla Commissione di Disciplina di 1° grado, in sede di appello dal Consiglio Direttivo e in sede finale dal Collegio dei Probiviri che si pronuncerà con sentenza inappellabile.

L'azione del deferimento alla Commissione di Disciplina spetta al Segretario.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- 1)- Ammonimento/diffida
- 2)- Sospensione della tessera CNDA per un periodo proporzionale alle gravità del fatto
- 3)- Sospensione della tessera CNDA per un periodo indeterminato
- 4)- Ritiro della tessera CNDA

La sospensione o il ritiro della tessera CNDA comporta la sospensione o l'esclusione dell'attività in ambito CNDA.

La riammissione alla CNDA di un membro di Associazione, Società, Compagnia aderente cui è stata ritirata la tessera, come pure quello che si è dimesso o non l'ha rinnovata, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo il quale potrà rifiutarla con deliberazione motivata contro la quale è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri che si pronuncerà con sentenza inappellabile.

ART.9: Patrimonio.

Il patrimonio è costituito:

-dalle quote associative annuali intrasmissibili e non rivalutabili deliberate dall'Assemblea all'inizio di ogni anno sociale, versate da ogni Associazione aderente per ciascun proprio iscritto sulla base e con le modalità stabilite dall'Assemblea stessa.

-dalle quote, determinate dall'Assemblea, di partecipazione all'attività agonistica connessa alle gare valide per il Campionato Nazionale CNDA nonché per le sole gare ad estensione nazionale che utilizzino le stesse modalità delle gare di campionato. Responsabilità ed oneri relativi al versamento di queste ultime inseriscono all'Associazione che organizza la manifestazione soggetta a contributo.

-da eventuali contributi straordinari proposti dal Consiglio, che l'Assemblea dovrà eventualmente e previamente approvare.

-da beni mobili ed immobili che divenissero di eventuale proprietà della CNDA come da elenco riportato nel Libro Inventario

-da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

-da eventuali elargizioni e/o donazioni, atti di liberalità nonché da eventuali proventi di attività connesse con gli scopi sociali.

ART.10: utilizzo e gestione dei fondi.

Ogni uso dei fondi deve essere previamente deliberato dal Consiglio Direttivo, che darà mandato al Tesoriere di pagare e somme stabilite, assumendosene la responsabilità.

- Il Consiglio metterà a disposizione del Segretario, all'inizio di ogni anno, la somma che ritiene sufficiente per le spese di segreteria. Qualora dette spese, con obbligo di documentazione, risultassero eccedere la somma così stanziata, il Consiglio provvederà a rimborsare la differenza, dove anticipata dal Tesoriere, ed a stanziare una nuova somma.

-Non è ammessa l'erogazione di contributi alle Associazioni, Società, Compagnie aderenti. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

-I proventi che a norma dello Statuto derivano alla CNDA devono essere esclusivamente commisurati alle spese di gestione ed all'ammortamento delle eventuali attrezzature.

L'eventuale avanzo di gestione annuale, quantificato a consuntivo, sarà destinato al miglior conseguimento degli scopi Sociali: le modalità di utilizzo del fondo saranno proposte dal Consiglio e deliberate dall'Assemblea annuale al momento dell'approvazione del bilancio, fermo restando il divieto di distribuzione di cui sopra.

L'eventuale passività sarà sanata nel corso dell'esercizio immediatamente successivo; i termini e le modalità per la copertura in questione verranno stabiliti dall'Assemblea.

-Le entrate e le uscite saranno registrate in conformità alle vigenti disposizioni di legge su apposito libro cronologico (prima nota) delle operazioni, che sarà a disposizione dei Consiglieri e di chiunque possa averne interesse, in occasione del Consiglio e dell'Assemblea annuale.

ART.11: Anno sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.12: Organi sociali eletti.

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale delle Associazioni, Società, Compagnie aderenti, che costituisce l'Assemblea dei Soci:
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Esecutivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- la Commissione di disciplina di 1° grado
- il Collegio dei Probiviri

Dette cariche s'intendono onorifiche e quindi gratuite e durano un quadriennio.

E' eleggibile alle cariche sociali ogni iscritto alle Associazioni, Società, Compagnie aderenti alla CNDA, mentre non sono ammessi estranei.

ART.13: Assemblea.

L'Assemblea generale delle Associazioni, Società, Compagnie aderenti (soci) è il massimo organo deliberativo della Consociazione. Regola la vita associativa con i compiti, funzioni e poteri di cui appresso ed è obbligatoriamente e periodicamente convocata in sessioni ordinarie e, all'occorrenza, straordinarie ad iniziativa del Presidente della CNDA o di almeno un terzo delle Associate in regola con lo statuto.

ART.14: Diritti di partecipazione e voto.

L'Assemblea riunisce i Rappresentanti delle Associazioni, Società, Compagnie in regola con i versamenti dei contributi annuali.

Ogni Associazione, Società, Compagnie ove non rappresentata direttamente dal suo Presidente pro tempore, designerà un suo rappresentante come suo Rappresentante Titolare che potrà partecipare alle assemblee senza necessità di ulteriori deleghe.

I rappresentanti partecipano con pieno diritto di parola e di intervento all'Assemblea. Il diritto di voto verrà esercitato per conto della propria rispettiva Associazione, Società, Compagnia.

Ogni Associazione, Società, Compagnie aderente alla CNDA ha diritto ad un solo voto, conformemente al disposto di cui al DL 460/97 ed art. 2532 Codice Civile, cui il presente Statuto si conforma.

In caso di impedimento dei propri rappresentanti titolari (Presidente - Delegato), ogni Associazione, Società, Compagnia può delegare un componente del loro Consiglio Direttivo a rappresentarla in quell'occasione.

Il delegato deve essere tesserato CNDA in regola con i versamenti e le quote sociali entro i termini previsti e Socio, a qualunque titolo, anche onorario, dell'Associazione, Società o Compagnia al momento della presentazione della delega e risultare nell'elenco della stessa al momento del rinnovo annuale dell'affiliazione (Art. 7 Statuto CNDA). La persona delegata non potrà comunque rappresentare più di una Associazione, Compagnia, Società.

La delega deve essere scritta, firmata dal Presidente dell'Associazione, Società, Compagnia stessa e deve essere conferita per ogni singola circostanza.

E' valida la trasmissione della delega al Segretario della CNDA a mezzo posta o fax o e-mail.

Ogni Associazione Società, Compagnie può in qualsiasi momento e con semplice lettera o fax al Segretario della CNDA, firmata dal rispettivo Presidente, revocare il proprio Delegato titolare.

ART.15: Compiti e poteri dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci:

- 1) - formula le direttive per il perseguimento degli scopi sociali
- 2) - elegge i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, dei Revisori dei Conti, i membri delle Commissioni di Arbitraggio e di Omologazione delle armi e quelli di ogni altra Commissione si dovesse rendere necessaria. Gli eletti dovranno accettare l'incarico in forma scritta indirizzata al Segretario anche in forma elettronica
- 3) - approva o meno i rendiconti consuntivi e preventivi, con cadenza annuale obbligatoria
- 4) - delibera sulle modifiche dello Statuto ai sensi del successivo art.18
- 5) - approva i Regolamenti Nazionali
- 6) - stabilisce le formule del Campionato Nazionale Archibugieri
- 7) - stabilisce la quota associativa annua che le Associazioni, Società, Compagnie devono versare
- 8) - approva o meno a maggioranza semplice l'imposizione di contributi straordinari proposta dal Consiglio Direttivo
- 9) - delibera in merito all'ammissione definitiva e all'espulsione delle Associazioni, Società, Compagnie, l'Assemblea ha potere di decidere l'espulsione di una Associazione, Compagnia o Società sentito il parere non vincolante, del Collegio dei Probiviri. Poiché l'Assemblea è sovrana la decisione di espulsione dell'Assemblea è inappellabile.
- 10) - delibera sulle mozioni di sfiducia del Presidente e degli altri Organi Sociali
- 11) - nomina i membri degli organismi sociali da essa eletti per i quali si renda necessaria, per qualsiasi ragione ed in corso di mandato, l'integrazione.

ART.16: Convocazione.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dal c.c. relativo alle società, nella data fissata dal Consiglio Direttivo su convocazione del Presidente e con preavviso di almeno 30 giorni.

- L'Assemblea potrà essere convocata in seduta straordinaria per motivi di particolare urgenza o gravità dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo delle Associate in regola alla data della richiesta.

In tal caso il Presidente ha l'obbligo di convocare l'Assemblea conformemente al disposto dell'ultimo comma del presente articolo e, se richiesto dalle proponenti, il termine di preavviso può essere ridotto fino a giorni dieci.

- Le convocazioni per le sedute, sia ordinarie che straordinarie, verranno inviate a cura del Segretario della CNDA a ciascuna delle Associazioni, Società, Compagnie nella persona del Presidente e dei rappresentanti anche via fax – e-mail.

- Ogni Associazione, Società, Compagnie può richiedere al Segretario, senza limitazione di oggetto, l'inclusione di uno o più argomenti nell'Ordine del Giorno della prima riunione dell'Assemblea in programma. Tale inclusione è obbligatoria ed automatica e può anche riguardare eventuali proposte di modifiche statutarie.

- Le convocazioni dovranno contenere l'indicazione del luogo, ora e data della seduta e l'Ordine del Giorno degli argomenti in discussione.

- L'Assemblea deve essere convocata in Italia, unicamente in località che risultino di più agevole e rapido accesso per la maggioranza delle Associate, la cui designazione è competenza del Consiglio Direttivo.

ART.17: Validità delle Assemblee.

L'Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza dei Rappresentanti di almeno la metà più uno delle Associazioni, Società, Compagnie rappresentate.

In difetto di raggiungimento del numero legale e trascorsi almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea dovrà venire convocata in seconda convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Entrambe le convocazioni dovranno comunque cadere in giorni festivi o prefestivi ad esclusione del periodo 24/12 - 5/1 - 31/7 - 31/8 nonché del periodo pasquale.

Le sedute straordinarie sono valide in unica convocazione con la presenza dei Rappresentanti di almeno un terzo delle Associazioni, Società, Compagnie rappresentate.

La convocazione viene inviata tramite e-mail a tutte le Associazioni, Società, Compagnie indirizzata al Presidente e o al Referente/segretario con richiesta di conferma di ricevimento, che andranno allegate in originale al verbale dell'Assemblea, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta anche solo verbale.

Le delibere, salvo i casi appresso specificati, verranno prese a maggioranza semplice e con voto palese dei rappresentanti presenti, salvo che almeno un terzo di essi chiedano il voto segreto: in tal caso il voto segreto è obbligatorio ed è disposto d'ufficio.

Per i provvedimenti di espulsione è richiesta la maggioranza dei 2/3 (75%) non computandosi quello dell'Associazione, Società, Compagnia, per la quale il provvedimento è richiesto, che deve comunque astenersi dal voto stesso pur potendo partecipare, anche per interposta persona, alla discussione preliminare per esporre all'Assemblea le proprie ragioni in forma scritta od orale a sua scelta.

Per le modifiche statutarie è invece richiesta la maggioranza della metà più uno delle Associazioni Società, Compagnie aderenti alla CNDA.

Non sono ammesse modifiche statutarie contrarie alla legge né modifiche dei principi rispondenti ai criteri ispiratori del presente Statuto espressi negli scopi sociali di cui all'art 3, né modifiche dei requisiti obbligatoriamente contenuti nel presente statuto e conformi alle disposizioni di cui al DL 460/97.

Le modifiche imposte da future disposizioni di legge, ove cogenti, saranno automaticamente recepite.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della CNDA ed in sua vece dal Vice Presidente.

Nel caso di impedimento di entrambi, l'Assemblea nomina il Presidente della riunione.

Ad ogni seduta il Segretario redigerà un verbale di ogni seduta che sarà controfirmato dal Presidente. Copia di tale verbale sarà inviato a tutte le Associazioni, Società, Compagnie rappresentate.

Il Segretario dell'Assemblea è di diritto il Segretario della CNDA. In sua assenza il Presidente nomina un Segretario della riunione con l'incarico di verbalizzare.

Spetta al Segretario, sotto il controllo del Presidente, di verificare la regolarità ed i poteri degli intervenuti.

ART.18: Modifiche statutarie.

Lo Statuto può essere modificato su proposta anche di una sola delle Associazioni, Società, Compagnie rappresentate.

Per l'approvazione delle modifiche è richiesta la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo così come nel precedente articolo sono indicati i limiti di tale possibilità di modifica.

ART.19: La Commissione disciplinare di 1° grado.

La Commissione di disciplina di 1° grado è composta da 3 membri effettivi più 2 supplenti appartenenti ad Associazioni, Società, Compagnie diverse fra loro: nomina fra i suoi membri un Presidente che dirige i lavori e coordina le indagini necessarie. Giudica in 1° grado le infrazioni di cui all'art. 8. Contro le sue decisioni può essere interposto appello alla Commissione di disciplina d'appello costituita dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art.20.

ART.20: Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri appartenenti ad Associazioni, Società, Compagnie diverse fra loro.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 anni. Si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in merito al rendiconto economico e finanziario della Consociazione.

Delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale voto singolo. In sua assenza i Consiglieri presenti nominano un presidente della riunione ai meri fini della stessa. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Qualora l'Assemblea non possa essere tempestivamente convocata e sussistano situazioni di particolare urgenza e gravità, il Consiglio ne esercita le funzioni salva ratifica dell'Assemblea stessa alla prima riunione utile o straordinaria, con esclusione dei poteri di:

- modifica dello Statuto
- nomina degli organi sociali
- approvazione dei rendiconti
- ammissione definitiva
- espulsione
- determinazione quote associative e contributi straordinari

I Consiglieri assenti senza giustificato motivo per tre volte dalle riunioni del Consiglio Direttivo regolarmente convocate, decadono dalla carica a favore del primo dei non eletti.

Il provvedimento di decadenza è comunicato dal Presidente ed è motivato; contro di esso è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri, che deve pronunciarsi entro dieci giorni dal deposito del reclamo, sentito il Presidente della CNDA.

In caso di dimissioni o decesso di tre Consiglieri, il Consiglio decade automaticamente e l'Assemblea provvederà a nominare un nuovo consiglio che resterà in carica fino all'espletamento dell'originario mandato.

Medio tempore resteranno in funzione, per il disbrigo dei soli affari di ordinaria amministrazione, i membri superstiti ancora in carica.

In caso di dimissioni di un Consigliere, la carica sarà occupata dal primo dei non eletti.

ART.21: Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni ed attribuzioni:

- Delibera sul calendario delle attività connesse all'espletamento del Campionato Nazionale Archibugieri ed incontri Internazionali
- Verifica i presupposti per l'ammissione provvisoria delle Associazioni, Società, Compagnie che lo richiedono
- Delibera sull'uso dei fondi dell'Associazione, fermo il divieto di distribuzione dei medesimi di cui all'art.10 e comunque nell'ambito del quadro economico preventivo approvato dall'Assemblea e ne dispone la spesa a cura del Tesoriere. Se le deliberazioni dovessero per qualunque motivo eccedere il quadro finanziario preventivo, la spesa necessiterà di ratifica in sede di prima Assemblea utile; in difetto di ratifica i membri votanti la spesa ne risponderanno in solido con onere di rifusione.
- Delibera sui programmi agonistico-sportivi-culturali e ricreativi della CNDA nonché sulle attività proposte dal Consiglio o dalle Associazioni, Società, Compagnie aderenti, ad eccezione di quelle che non vanno a sovrapporsi ad attività connesse allo svolgimento del Campionato Nazionale Archibugieri e/o a gare ed incontri Internazionali
- Delibera sulle questioni tecnico-organizzative connesse allo svolgimento del Campionato Nazionale Archibugieri
- Coordina, ove possibile pur nella libertà organizzativa di ciascuna Associazione, il calendario di gare e trofei, compiendo opera di mediazione laddove ci sia sovrapposizione di date
- Delibera sui criteri di ammissione ai Campionati Nazionali e MLAIC
- Nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Responsabile dell'Uff. Sportivo, i Delegati Responsabili sportivi per le singole aree di attività, il Delegato Italiano MLAIC e il Capitano della Rappresentativa Italiana nelle competizioni Internazionali. Tali cariche sono onorifiche e non retribuite. Gli eletti dovranno comunicare in forma scritta al Segretario l'accettazione dell'incarico anche in forma elettronica
- Elegge nel proprio ambito il Vice-Presidente, con funzioni anche sostitutive del Presidente in caso di suo impedimento
- Espleta la funzione di Commissione di disciplina d'appello. In tale veste ha la facoltà di squalificare o sospendere dall'attività CNDA il singolo tiratore per un periodo proporzionale alla gravità della mancanza commessa secondo quanto previsto dall'art.8
- Potrà sanzionare con la sospensione temporanea e con la radiazione definitiva dai ruoli della CNDA, in rapporto alla gravità dei fatti, qualsiasi tesserato che compia atti o svolga attività che siano contrari agli interessi della CNDA, o lesivi del suo ruolo e del suo prestigio. Tra le attività di cui sopra vanno comprese anche quelle di carattere formativo e di rappresentanza riguardanti il tiro ad avancarica, qualora svolte senza che l'interessato ne fornisca preventiva e tempestiva informazione alla Presidenza della CNDA per l'autorizzazione.

ART.22: Elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni Associazione, Società, Compagnia può presentare uno o più propri candidati che garantiscano comunque la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Le candidature alla carica di Consigliere corredate del proprio programma devono pervenire al Segretario entro 15 giorni dalla data fissata per l'Assemblea elettiva. Il Segretario provvederà a comunicare i nominativi agli aventi diritto al voto. *Nessun nominativo verrà quindi accettato dopo tale data.*

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea con le seguenti modalità:

- ogni Rappresentante potrà votare sulla scheda elettorale i cinque nomi prescelti fra i candidati presentati
- risultano eletti i cinque candidati che hanno ottenuto più voti; procedendo a ritroso, in caso di parità si prevede al ballottaggio fra i nominativi che hanno ricevuto pari numero di voti.
- lo scrutinio verrà effettuato dal Segretario sotto la direzione del Presidente e sotto il controllo di tre Rappresentanti di Associazioni, Società, Compagnie aderenti scelti a sorteggio fra i presenti.

ART.23: Il Presidente.

Il Presidente della CNDA dura in carica quattro anni; è eletto direttamente dai nuovi componenti del Consiglio appena votato e scelto tra i componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio dovrà comunicare entro due settimane il nome del Presidente nonché le altre cariche del Direttivo. I nominativi verranno comunicati al Segretario che provvederà a informare l'Assemblea. A tale data, il vecchio Consiglio decade automaticamente. Il Presidente non può durare in carica per più di due mandati consecutivi. In caso di dimissioni dall'incarico, il Presidente, rimane come Consigliere e, entro 30 giorni, si provvederà alla nomina del nuovo Presidente. In questo periodo, la carica verrà assunta dal Vice Presidente. Se il Presidente dà le dimissioni dal Direttivo, il suo posto di Consigliere sarà occupato dal primo dei non eletti e si procederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Convoca e presiede, con diritto di voto, il Consiglio Direttivo e le Assemblee e ne esegue le deliberazioni. Nell'Assemblea esercita il diritto di voto in rappresentanza dell'Associazione di cui fa parte.

Nei casi di particolare urgenza e gravità può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; in tal caso, nell'ipotesi di mancata ratifica, analogamente a quanto previsto per il Consiglio laddove agisce con i poteri dell'Assemblea, esercita tali poteri sotto sua personale responsabilità. Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza solo dopo aver consultato almeno telefonicamente la maggioranza dei componenti il CD e conseguentemente verbalizzati e successivamente ratificati dal CD.

ART.24: Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri. Viene nominato dall'Assemblea con le stesse modalità previste per la nomina del Consiglio Direttivo, con la differenza che nella scheda vengono indicati tre soli nominativi.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione congiunta ai rendiconti annuali, potranno accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l'esistenza di eventuali valori o beni di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo purché concertata con gli altri membri del Collegio.

Tali poteri ispettivi devono essere immediatamente esercitati ove ciò sia richiesto formalmente da almeno un terzo delle Associate, con comunicazione indirizzata al Collegio ed inviata per conoscenza anche al Presidente della CNDA. Salvo diversi accordi tra il Collegio, il Tesoriere ed il Presidente, il controllo della documentazione dovrà essere effettuato presso la Sede della Consociazione.

Il Collegio si deve riunire almeno trimestralmente ed, alla prima riunione, eleggere all'interno un Presidente.

ART.25: Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dall'Assemblea.

Non possono farvi parte il Presidente, i Consiglieri, i membri della Commissione di Arbitraggio e dell'Esecutivo né chi abbia una qualsiasi funzione o incarico nell'abito della CNDA e/o per conto di questa.

Il Collegio dura in carica 4 anni e decade con gli altri organi sociali.

In caso di necessità di integrazioni l'Assemblea provvede a nuove nomine.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

- 1) - pronunciarsi in prima istanza sulle divergenze che possano insorgere tra le Associazioni, Società, Compagnie aderenti e tra queste e il Consiglio o la CNDA o qualunque altro suo organo societario diverso da esso Collegio.
- 2) - pronunciarsi sui reclami avverso i provvedimenti dell'Assemblea in tema di ammissione definitiva.

3) - pronunciarsi in via definitiva e con sentenza inappellabile sulle decisioni del Consiglio Direttivo in veste di Commissione di disciplina di 2° grado.

ART.26: L'Esecutivo.

Il Presidente è coadiuvato nell'esercizio dei suoi poteri ed obblighi dal Segretario, dal Delegato Italiano al MLAIC, dal Responsabile dell' Ufficio Sportivo, dal Capitano della Rappresentativa Italiana e dai Responsabili delle varie aree di attività qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità di nomina. Tali incarichi sono cumulabili con le altre cariche sociali escluso quelle di Presidente e di Revisore dei Conti, e ad eccezione di quella di delegato MLAIC, che è cumulabile con quella di Presidente.

-I coadiutori del Presidente, se richiesti, possono partecipare quali meri relatori e per rendere chiarimenti, alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio.

Ove non assommino a quella di coadiutore la veste di Consiglieri o Rappresentanti di qualche Associata, non hanno diritto né di discussione né di voto.

ART.27: Il Segretario.

Il Segretario della CNDA:

- ha compiti di coordinamento di tutte le operazioni e attività amministrative di CNDA
- redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio
- è responsabile della tenuta ed redazione dei libri previsti dallo Statuto
- è tenuto ad esibirli e renderli disponibili senza indugio a chi ne faccia richiesta, per eventuali controlli o verifiche, nelle circostanze previste dallo Statuto
- provvede ai contatti fra gli organi dell'Associazione e tra questi e le Associate
- assiste il Presidente nella sua attività connessa al funzionamento della CNDA.

ART.28: Delegato Italiano al MLAIC.

Il Delegato Italiano al MLAIC rappresenta la CNDA in sede Internazionale e partecipa per essa alle riunioni del MLAIC attenendosi alle direttive ricevute dal Consiglio della CNDA.

In mancanza di specifiche direttive, agirà a suo giudizio tenendo conto dello spirito e scopi del presente Statuto, salva ratifica del Consiglio.

Il Delegato Italiano al MLAIC tiene i rapporti con gli analoghi organismi stranieri.

ART.29: Responsabile dell'attività sportiva. (Resp.Uff.Sport.CNDA)

Il Consiglio Direttivo nomina il responsabile dell'Ufficio Sportivo della CNDA che, in accordo con le direttive fornite dal C.D., si occuperà delle funzioni a lui attribuite.

ART.30: Tesoriere.

Il tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di tenere i libri contabili come la prima nota e il registro del libro inventario e tutti quelli richiesti dalla legge finanziaria.

Ha l'accesso dei conti correnti bancari per le verifiche.

Ogni trimestre o quando sia richiesto dal Consiglio Direttivo, presenta la prima nota e residui passivi e attivi.

Provvede per i pagamenti come per gli incassi rilasciando ricevute.

Tutti i pagamenti o rimborsi verranno fatti solo presentando documenti in originale.

Tutti i Consiglieri devono inviare in tempo reale le note spese, non è possibile fare auto-rimborsi o deduzione tra il dare e avere senza consenso del tesoriere.

Ogni pagamento straordinario sarà comunque autorizzato dal Presidente in forma scritta e ratificata dal C.D.

ART.31: Responsabile dell'attività storica.

Qualora lo ritenga necessario, il Consiglio nomina il Responsabile dell'attività storica, cui compete l'organizzazione e la direzione dell'attività di tiro storico e dell'attività ologologica-culturale in genere.

ART.32: Commissione omologazione armi.

E' composta di tre membri di notoria esperienza in materia di armi antiche e delle loro repliche attuali; esprime pareri vincolanti sull'aderenza delle repliche ai regolamenti nazionali ed internazionali (CNDA e MLAIC); si pronuncia altresì sull'ammissibilità delle singole armi originali.

Prende in esame la documentazione che le viene sottoposta in caso di contestazione sui criteri adottati ed esprime parere motivato, con richiami bibliografici ove possibile e di letteratura specialistica, in caso di pronuncia negativa. Contro tale decisione, puramente tecnica, non è ammesso reclamo.

ART.33: Commissione di Arbitraggio.

La Commissione di arbitraggio è composta di tre membri titolari e sei supplenti, nominati all'inizio dell'anno dall'Assemblea, con possibilità di essere confermati anche per gli anni successivi.

Esplora i compiti assegnatili dal Regolamento di tiro.

ART.34: Mozione di sfiducia.

Tre membri del Consiglio Direttivo ovvero un terzo dei Rappresentati delle Associate possono proporre mozione di sfiducia del Presidente o di qualsiasi organo sociale.

La mozione va presentata al Presidente e al Segretario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro quindici giorni dal ricevimento, il Segretario su richiesta del Presidente dovrà spedire invito di partecipazione all'Assemblea generale straordinaria, la cui riunione dovrà tenersi entro i successivi quindici giorni, per l'esame della mozione e la votazione della stessa.

La decisione è assunta a maggioranza semplice dei presenti.

Ove accolta, l'organo sfiduciato decade con effetto immediato e l'Assemblea provvede nella stessa seduta a nominare l'organo successore mediante elezione secondo le ordinarie modalità. Nel caso la mozione fosse stata presentata al Presidente, si fa riferimento all'Art. 23.

l'Organo così nominato dura in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo sfiduciato a meno che l'Assemblea non sia chiamata a provvedere alla sostituzione di tutti gli Organi Sociali che, in tal caso, dureranno in carica per un ordinario periodo di 4 anni.

In caso di inerzia del Presidente nei quindici giorni successivi al ricevimento della mozione di sfiducia, l'Assemblea verrà convocata dal Segretario o da chi ha presentato la mozione stessa.

ART.35: Durata.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

ART.36: Settori e Sezioni.

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività sportiva, ricreativa, culturale eventualmente disciplinati da regolamenti interni comunque subordinati all'osservanza dei principi contenuti nel presente Statuto.

Ogni previsione in contrasto con lo Statuto va segnalata al Consiglio Direttivo che si pronuncerà sulla sua nullità.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.

ART.37: Scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale delle Associate, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno 4/5 delle Associate stesse e comunque secondo le norme di legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23/12/96 N°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento la rappresentanza nel MLAIC rimane di disponibilità esclusiva del delegato MLAIC eletto dal C.D. il quale ne rimarrà in possesso fino alla costituzione di una nuova Società che riprenda le basi del MLAIC o, in attesa, può gestire l'incarico presso una Associazione che intenda portare avanti i principi del MLAIC.

La rappresentanza nel MLAIC non può essere ceduto a nessuna federazione o ente che non condivida i principi del MLAIC e comunque senza la decisione unanime dell'Assemblea.

La Consociazione non potrà essere ceduta, traslata o inglobata a nessuna federazione o ente sportivo a meno che la decisione non venga presa da almeno il 75% degli aventi diritto al voto.

ART.38: Norma finale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'associazionismo sociale, sportivo dilettantistico culturale e ricreativo del tempo libero nonché le norme del Codice Civile.